



CITTA' DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)



Regolamento per l'applicazione della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Legge n. 147/2013 art. 1, commi 641 – 666
(Aggiornato con le indicazioni delibera ARERA 15/2022)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021 e

modificato con Delibera di CC. n. 46/2023

Modificato con Delibera di CC. n. 58/2024

DeIG N° 00058/2023 del 09/02/2023

INDICE

	<i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</i>	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag. 4
Art. 2	<i>Presupposto</i>	pag. 4
Art. 3	<i>Definizione di rifiuto</i>	pag. 4
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>	pag. 6
Art. 5	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	pag. 6
Art. 6	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	pag. 7
Art. 7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	pag. 8
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali– Riduzioni superficiali</i>	pag. 8
Art. 9	<i>Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	pag. 9
Art. 9 bis	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o dei rifiuti</i>	pag. 11
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	pag. 11
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	pag. 12
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	pag. 12
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	pag. 12
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	pag. 13
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	pag. 13
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	pag. 13
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	pag. 14
Art. 18	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	pag. 15
Art. 19	<i>Obbligazione tributaria</i>	pag. 15
Art. 20	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	pag. 16
Art. 21	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	pag. 16
Art. 22	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	pag. 16
Art. 23	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	pag. 17
Art. 24	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	pag. 17
Art. 25	<i>Altre agevolazioni</i>	pag. 17
Art. 26	<i>Cumulo di riduzioni</i>	pag. 19
Art. 27	<i>Finanziamento delle Riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	pag. 20
Art. 28	<i>Tributo giornaliero</i>	pag. 20
Art. 29	<i>Tributo provinciale</i>	pag. 20
Art. 30	<i>Riscossione</i>	pag. 21
Art. 31	<i>Dichiarazione TARI</i>	pag. 22
Art. 31bis	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi add.</i>	pag. 23
Art. 32	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	pag. 24
Art. 33	<i>Funzionario Responsabile</i>	pag. 25
Art. 34	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	pag. 25
Art. 35	<i>Sanzioni ed interessi</i>	pag. 26
Art. 36	<i>Importi minimi relativi ad accertamento e riscossione coattiva</i>	pag. 26

Art. 37	<i>Dilazione del pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	pag. 27
Art. 38	<i>Trattamento dei dati personali</i>	pag. 27
Art. 39	<i>Norme finali e di rinvio</i>	pag. 27
Art. 40	<i>Entrata in vigore</i>	pag. 28
Allegato 1	<i>Elenco rifiuti urbani</i>	pag. 29
Allegato 2	<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	pag. 30

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione TARI (tassa rifiuti) nel Comune di Ercolano, istituita dall'art. 1, commi da 641 a 666, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (T.U. ambientale), come modificato dal D.lgs. 116/2020, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d), e).

Ai sensi dell'allegato L-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i) i rifiuti derivanti dalla pesca;
- j) i veicoli fuori uso.

5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i materiali esplosivi in disuso;
- e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Pertanto, in caso di inadempimento dell'obbligazione tributaria, il Comune potrà esercitare la propria azione accertativa nei confronti di uno dei coobbligati.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai singoli possessori o detentori di locali ed aree scoperte operative ad uso esclusivo sono imputati tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario relativi a dette aree.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito/garage/box anche se privi di utenze.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle di natura non operativa aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti i locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori e, comunque, non oltre la data di inizio dell'occupazione se precedente a quella di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

Utenze non domestiche

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e/o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, in mancanza, non si ha diritto all'esclusione dall'applicazione del tributo.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

ART. 7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto-legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507; nonché della superficie già dichiarata o accertata secondo la disciplina di cui alla L. 147 del 27/12/2013 istitutiva del tributo.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solamente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui sopra, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, escludendo i balconi, le terrazze; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione superficie %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
Barbieri, parrucchieri e servizi alla persona	10
Laboratori fotografici, eliografie	25
Autoriparatori, elettrauto, ripar. elettrodomestici, distr. carburante	30
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	15
Autoservizi, autolavaggi	10
Pelletterie	20
Verniciatura, fonderie, ceramiche, carrozzerie, lucid. mobili, orafi	50
Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemol.	15
Falegnamerie, allestimenti, materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine	20
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
Imbianchini e tinteggiatori	20
Cantieri navali, marmisti, lapidei, manuf. in cemento, mater. edili	30
Macellerie	20

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante la produzione in via continuativa e prevalente di detti rifiuti e il loro smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

ART. 9

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno per almeno due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per ottenere l'esclusione della quota variabile di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata all' Ufficio Igiene - Ambiente e all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01 gennaio e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni omesse/infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 9- bis

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART.10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal DPR n°158/99 e dal comma 652 dell'art.1 della legge n°147/2013 ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario (PEF) di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 (PEF).

ART. 13

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della

- produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità, salvo prova contraria.
- Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1(una) unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione o, per le nuove utenze, alla data di apertura, con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31.

ART.17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto, eventualmente, in sede di conguaglio.
6. L'Amministrazione, per quanto concerne le *“dichiarazioni TARI”* (**Dichiarazione di attivazione/variazione/cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI**) relative alle *utenze non domestiche*, si avvale di tutte le comunicazioni/dichiarazioni che perverranno all'ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le quali saranno considerate al pari di denunce originarie. Sarà onere dell'ufficio SUAP inviare, prontamente, le istanze *de quo* al fine della corretta lavorazione da parte dell'ufficio Tributi e/o della società di supporto/concessionaria.

ART. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 21

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di igiene urbana del Comune di Ercolano è, attualmente, svolto sull'intero territorio comunale con il sistema “porta a porta” con deposito delle varie frazioni di rifiuto a numero civico. Qualora il Comune preveda una diversa modalità di deposito e raccolta, ovvero con cassonetti stradali di prossimità il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) in misura pari al 10% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 400 metri e fino a 500 metri;

- b) in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 800 metri;
 - c) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 metri e fino a 1.000 metri;
 - d) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 1.000 metri.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta o di eliminazione del disservizio.

ART. 22

RIDUZIONI/ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 5%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 5 %;
- b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 5%
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni e le esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto adichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Le riduzioni/esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota complessiva dei costi imputabili alle utenze, in quanto portate in detrazione nel piano economico finanziario.

ART. 24

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 5% a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze che si trovano nelle seguenti fattispecie:

a) riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito, derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima.

b) riduzione della tariffa, nella misura seguente, per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico - sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come definito dal D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 30% in presenza di I.S.E.E. pari a zero che dovrà essere autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R n 445/2000

c) riduzione della tariffa del 10% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore ai 65 anni con invalidità civile non inferiore al 66,6% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali. In caso di soggetti portatori di handicap che presentino età anagrafica inferiore agli anni 65, l'invalidità civile richiesta deve essere almeno pari al 74%.

d) riduzione della tariffa del 10% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risulti incluso un componente dichiarato invalido del lavoro con invalidità certificata in misura almeno pari al 74%.

e) riduzione della tariffa del 5% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che, pur conservando la residenza nelle stesse, dimostrano di dimorare, per più di sei mesi all'anno e per esigenze lavorative, in altro Comune sito nel territorio nazionale. Tale destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'abitazione di residenza in locazione o in comodato.

2. Le riduzioni previste dalla lettera a) del comma 1 vengono applicate, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda da parte dell'interessato, da ripresentare di anno in anno, da inviarsi a mezzo posta, PEC/e-mail o direttamente all'ufficio tributi e/o al concessionario; tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti e da presentarsi, dal 1° gennaio al 30 aprile di ciascun anno, corredata dei documenti comprovanti il diritto.

3. Le riduzioni previste dalla lettera b) del comma 1 vengono applicate, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda da parte dell'interessato, da ripresentare di anno in anno, da inviarsi a mezzo posta, PEC/e-mail o direttamente all'ufficio tributi e/o al concessionario tale domanda deve essere redatta su modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di

tutti i dati previsti e deve essere presentata, dal 1° gennaio al 30 aprile di ciascun anno, corredata dell'attestato I.S.E.E., rilasciato dagli enti competenti. In caso di insussistenza dei presupposti economici e/o di reddito per l'applicazione della riduzione, che dovessero emergere in sede di controlli, l'Ufficio procederà alla revoca della riduzione già concessa in prima istanza ed al recupero delle somme dovute dal contribuente.

4. Le riduzioni di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 sono concesse, previa verifica della regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti, a decorrere dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato da inviarsi a mezzo raccomandata, PEC/e-mail o direttamente all'ufficio tributi e/o al concessionario. Tale domanda deve essere redatta sui modelli conformi a quelli messi a disposizione dagli uffici comunali, completa di tutti i dati previsti, corredata dei documenti comprovanti il diritto. Qualora le domande pervengano in forma libera, senza l'utilizzazione dei modelli predisposti dall'ufficio, lo stesso si riserva la facoltà di ritenerle valide, se contenenti tutte le informazioni necessari e di richiedere eventuale documentazione integrativa se insufficiente. Se le richiamate riduzioni sono domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione tempestivamente presentata, avranno la stessa decorrenza della dichiarazione.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni previste dal comma 1, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

a) esenzione totale limitatamente ai locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal Comune;

b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni la cui superficie complessiva non superi i 25 mq, con o senza accessori. Tali caratteristiche devono risultare dalla documentazione allegata dall'interessato o da verbale redatto da pubblico ufficiale in seguito ad accesso all'immobile richiesto dal contribuente. Il contribuente dovrà espressamente dichiarare la propria disponibilità a consentire l'accesso all'immobile a dipendenti autorizzati dall'Ente.

c) esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/91, che sono iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 6 della su indicata legge.

d) esenzione totale per gli immobili (ad uso non domestico) posseduti dalle sole comunità parrocchiali e da esse direttamente utilizzati senza alcun fine o scopo di lucro ovvero per fini non commerciali, nei quali si svolgano attività esclusivamente dirette: 1) all'esercizio del culto divino ed alla cura delle anime; 2) alla formazione del clero e dei religiosi; 3) a scopi missionari, alla catechesi, alle attività pastorali ed all'educazione cristiana. Ogni altra diversa ipotesi di utilizzo dei citati immobili non esattamente riconducibile alle fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3) del presente comma, quantunque non commerciale o a scopo di assistenza e solidarietà, sono escluse dal beneficio dell'esenzione.

e) esenzione totale del tributo per anni 3 (tre), decorrenti dalla data di presentazione della domanda, per i cittadini che, seppure non residenti nel Comune di Ercolano, avviano una nuova attività commerciale o imprenditoriale – di qualsiasi tipo – i cui locali soggetti a tassazione siano ubicati su tutto il C.so Resina di questo Comune. Ove mai i locali per i quali si richiede l'esenzione triennale del tributo siano fisicamente ubicati ad angolo di una strada, traversa o vicolo che incrocia tutto il C.so Resina, per ottenere il beneficio occorre che almeno una luce o vetrina si affacci sulla richiamata strada.

L'esenzione in argomento potrà essere richiesta e concessa una sola volta, per tre annualità consecutive, e non è rinnovabile. Al termine del periodo di esenzione si procederà d'ufficio all'iscrizione per l'intera tassazione.

7. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo, non cumulabili con le riduzioni di cui agli altri articoli, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

8. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. In caso di

accettazione della domanda di esenzione/riduzione, l'ufficio tributi provvederà alla cancellazione dai ruoli/lista di carico o all'iscrizione a ruolo/lista di carico per gli anni successivi della tariffa ridotta, senza l'obbligo di notificare all'interessato alcun avviso. E' invece necessario, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento di rigetto. Allorchè il diritto all'agevolazione viene a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

9. Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie e/o eventi eccezionali o comunque individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, possono essere previste, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, ulteriori forme di agevolazioni/riduzioni mediante apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 21, 22, 23, 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché indicati nel piano finanziario di cui all'art. 13.
2. Il costo delle altre agevolazioni di cui all'art. 25 è coperto attraverso apposite autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio comunale e deve essere assicurato con risorse derivanti dalla fiscalità generale.

ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la T.A.R.I. in base a tariffa giornaliera, fermo restando l'accertamento delle violazioni in materia commerciale, edilizia ecc..
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 70%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 5 bis. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 5 ter. Per i locali e le aree in cui vengono svolte attività economiche diverse il tributo è dovuto in base alle tariffe previste per ogni specifica attività ed è commisurata alla superficie operativa calpestabile coperta e/o scoperta. Nel caso non sia possibile distinguere quale parte sia occupata

dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività a maggiore potenzialità di produzione del rifiuto.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone, secondo i termini e le modalità previste.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misure percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 e/o dall'art. 65, comma 2, D. Lgs 217/2017 e, comunque, nelle modalità di pagamento previste dalla legge.

2. Il Comune o il concessionario provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo o elettronico che può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Qualora il soggetto passivo non riceva l'avviso di pagamento in tempo utile per provvedere al versamento del dovuto, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in n. 4 rate bimestrali stabilite con provvedimento dirigenziale; in mancanza di nuova deliberazione, trova applicazione quella approvata per l'annualità precedente.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione

degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune o del Concessionario.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie e/o eventi eccezionali individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, i versamenti la cui scadenza è fissata dopo il 1° dicembre, dovranno essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul portale del MEF, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o pari a €. 12,00 (euro dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o pari al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune o il concessionario provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con addebito delle spese di notifica a carico del contribuente, di un avviso di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art.34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione TARI con valore di contestuale richiesta di attivazione. La dichiarazione assume anche il valore della richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022 entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge il presupposto per l'applicazione della TARI (ai sensi del precedente articolo 2) alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC, o a mezzo e/o sportello remoto anche **di tipo online**
 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni rispetto a quando si sono verificate le modificazioni.
- La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

- Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Le denunce/ricieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è venuto meno il presupposto impositivo se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 6. Le denunce/ricieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune rilascia o invia al contribuente una ricevuta o una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.)
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
 8. In sede di applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
 9. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune o il Concessionario rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione,

equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune o il Concessionario comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

10. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco), la PEC.

ART. 31 bis

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune o del Concessionario, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi in via ordinaria.

Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

- a. i dati identificativi del contribuente;
- b. il nome, il cognome e il codice fiscale;
- c. la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- d. il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- e. il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- f. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- g. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- h. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART.32 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

4. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o pari ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento e corrispondenti ad € 12,00 (euro dodici).

ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale, anche alle dipendenze del concessionario, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente e/o del personale dipendente del concessionario;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo in mancanza di documentazione dalla quale emerge la superficie assoggettabile al tributo, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e ss. della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche mediante omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 28/12/1995, n. 546.
5. Le notifiche degli atti di accertamento verranno effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o nelle altre modalità di pagamento previste dalla legge.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- ~~2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le seguenti sanzioni:~~
- ~~• 120% omessa dichiarazione;~~
 - ~~• 60% infedele dichiarazione.~~
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 36 IMPORTI MINIMI RELATIVI AD ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, per ognuna delle imposte, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sono inferiori o pari ad € 16,53 (euro sedici/53), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La previsione agevolativa non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento riguardanti un medesimo tributo.

ART. 37

DILAZIONE DEL PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

1. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro **10.000**;
2. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
3. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a **50** euro;
4. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre trenta giorni antecedenti la scadenza della seconda rata dell'importo che si intende rateizzare;
5. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
6. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
7. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
8. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 21236.

ART. 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo *de quo* sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali nell'ambito delle attività di competenza condotte dagli uffici, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del RGPD, approvato con il regolamento n. 2016/679.

RT. 39

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO 1

Allegato L-quarter alla Parte IV, D. Lgs. 152/2006

Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter, punto 2

<u>FRAZIONE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>EER</u>
<u>Rifiuti organici</u>	<u>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</u> <u>Rifiuti biodegradabili</u> <u>Rifiuti dei mercati</u>	<u>200108</u> <u>200201</u> <u>200302</u>
<u>Carta e cartone</u>	<u>Imballaggi in carta e cartone</u> <u>Carta e cartone</u>	<u>150101</u> <u>200101</u>
<u>Plastica</u>	<u>Imballaggi in plastica</u> <u>Plastica</u>	<u>150102</u> <u>200139</u>
<u>Legno</u>	<u>Imballaggi in legno</u> <u>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)</u>	<u>150103</u> <u>200138</u>
<u>Metallo</u>	<u>Imballaggi metallici</u> <u>Metallo</u>	<u>150104</u> <u>200140</u>
<u>Imballaggi compositi</u>	<u>Imballaggi in materiali compositi</u>	<u>150105</u>
<u>Multimateriale</u>	<u>Imballaggi in materiali misti</u>	<u>150106</u>
<u>Vetro</u>	<u>Imballaggi in vetro</u> <u>Vetro</u>	<u>150107</u> <u>200102</u>
<u>Tessile</u>	<u>Imballaggi in materiale tessile</u> <u>Abbigliamento</u> <u>Prodotti tessili</u>	<u>150109</u> <u>200110</u> <u>200111</u>
<u>Toner</u>	<u>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)</u>	<u>080318</u>
<u>Ingombranti</u>	<u>Rifiuti ingombranti</u>	<u>200307</u>
<u>Vernici, inchiostri, adesivi e Resine</u>	<u>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)</u>	<u>200128</u>
<u>Detergenti</u>	<u>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti</u>	<u>200130</u>

	<u>sostanze pericolose)</u>	
<u>Altri rifiuti</u>	<u>Altri rifiuti non biodegradabili</u>	<u>200203</u>
<u>Rifiuti urbani indifferenziati</u>	<u>Rifiuti urbani indifferenziati</u>	<u>200301</u>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 2

Elenco categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, luoghi ed aree di culto i cui locali non sono destinati al culto divino, arciconfraternite, scuole di ballo, sale da ballo, scavi archeologici , sale da gioco e divertimento in genere.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte adibite a parcheggio, noleggio auto.
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi parchi giochi (relative aree pertinenziali), aree scoperte ad uso diverso da quello dei relativi locali, autolavaggi, palestre, caserme.
5. Stabilimenti balneari o ad uso elioterapico.
6. Esposizioni, autosaloni, attività commerciali con superficie prevalentemente espositiva quali: autosaloni, vendita di motoveicoli, mobili, macchinari, elettrodomestici e simili .
7. Alberghi, pensioni, locande, agriturismi, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi e convegni con somministrazione di pasti.
8. Alberghi, pensioni, locande, Bed & Breakfast, agriturismi, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi e convegni senza somministrazione di pasti.
9. Case di cura, case di riposo, collegi, convitti e comunità in genere
10. Ospedali, cliniche
11. Grandi aziende di pubblici servizi, Uffici, agenzie, centri diagnostici, ambulatori ed analisi cliniche, assicurazioni, imprese di pulizia, attività di servizi in genere non comprese in altre categorie
12. Banche ed istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, colori e parati, materiali edile, ottica, bomboniere, articoli da regalo, negozi di materiali elettronici, mercerie, casalinghi, detersivi, gioielleria ed altri beni durevoli

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali: filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, finimenti equini
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, gommista, fotografo, lavorazione coralli e preziosi in genere, lavorazione pelli, riparazione elettrodomestici e televisori, lavanderia, tipografia, sartorie, tappezzerie, vetrerie, cornici
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autodemolitori
20. Attività industriali con capannoni di produzione , selezione indumenti usati, cantiere nautico.
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici, imprese edili, marmisti, lapidei, imprese di autotrasportatori, infissi, fabbrica abbigliamento in genere.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche
24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria (con relative aree scoperte)
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, negozio di vendita prodotti generi alimentari, negozio di vendita prodotti surgelati/congelati , enoteche, esercizi di vendita prodotti alimentari non altrove classificati
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, locali notturni

Le attività non riportate in tale elenco ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti i prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe

